Norme&TributiPlus

Il Sole 24 ORE

CONTROLLI E LITI ▪ 02 novembre 2026

Utili già tassati negli Usa e distribuiti in Italia: sì al credito dall'estero

La Cgt Milano: l'imposta obbligatoria del 26% non preclude il rimborso

Davide GrecoGiulia Sorci

Il socio italiano di una partnership statunitense può ottenere il credito per le imposte federali assolte negli Usa sui redditi successivamente distribuiti e tassati in Italia con imposta sostitutiva obbligatoria del 26 per cento. È quanto afferma la Cgt di I grado di Milano con la sentenza n. 2393 del 10 giugno 2026, sezione 17 (presidente e relatore Caldarera).

La vicenda riguarda un contribuente fiscalmente residente in Italia, socio di una partnership statunitense, che aveva presentato istanze di rimborso dell'imposta sostitutiva del 26% versata sugli utili distribuiti dalla partnership negli anni 2019 e 2020, qualificati in Italia come redditi di capitale e già assoggettati per trasparenza a imposizione federale negli Stati Uniti. A fronte del silenzio-rifiuto dell'agenzia delle Entrate, il contribuente aveva adito i giudici tributari.

Il caso mette in luce un disallineamento strutturale: negli Stati Uniti la partnership è generalmente trasparente e il reddito viene imputato al socio anche senza distribuzione; in Italia, invece, l'entità estera è trattata come opaca e gli utili distribuiti sono qualificati come redditi di capitale, imponibili al momento della percezione. Una doppia qualificazione che la dottrina ha da tempo segnalato come fonte di criticità e al cui superamento mirava la legge delega 111/2023, prevedendo una razionalizzazione del trattamento fiscale delle entità estere che tenesse conto della loro qualificazione come trasparenti o opache nello Stato di costituzione o residenza.

Sul piano del diritto vigente, i giudici milanesi seguono la Cassazione n. 25698/2022 e n. 10204/2024, quest'ultima riferita alla Convenzione Italia-Usa. La soluzione si fonda sulla prevalenza delle disposizioni convenzionali rispetto a quelle interne, ai sensi dell'articolo 75 del Dpr 600/1973 e dell'articolo 169 del Tuir.

L'articolo 165 del Tuir subordina, in linea generale, il credito d'imposta all'inclusione dei redditi esteri nel reddito complessivo. L'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Usa esclude però il beneficio quando il reddito sia assoggettato in Italia a ritenuta a titolo d'imposta «su richiesta del beneficiario». Come chiarito dalla Cassazione n. 10204/2024, l'esclusione presuppone quindi una scelta del contribuente e non opera quando il prelievo definitivo, anche sotto forma di imposta sostitutiva, sia obbligatorio. In questa prospettiva, il credito d'imposta trova fondamento direttamente nella Convenzione, anche quando la disciplina interna ne impedirebbe il riconoscimento per la mancata inclusione dei redditi esteri nel reddito complessivo. La Corte ha pertanto accolto i ricorsi, riconoscendo il diritto al rimborso, oltre agli interessi di legge.

PER SAPERNE DI PIÙ

Riproduzione riservata ©